

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 18 novembre 2014

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del Presidente [Donatella FERRANTI](#). — Intervengono il sottosegretario di Stato alla salute Vito De Filippo e il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.25.

Omissis

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

[Walter VERINI](#) (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e torna all'esame della Commissione Giustizia con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 29 ottobre 2014, dopo oltre un anno. La circostanza che il Senato ha esaminato il testo trasmesso dalla Camera per oltre un anno deve essere tenuta in debito conto quando si dovrà valutare l'opportunità di apporre o meno delle modifiche al testo in esame, determinando così una nuova lettura da parte del Senato.

Per quanto il Senato abbia apportate delle modifiche anche significative al testo della Camera, sono comunque rimasti intatti i pilastri di quel testo, quali: l'eliminazione della pena detentiva a carico del giornalista in caso di diffamazione e l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive.

Sul testo e sulle modifiche del Senato si sono sviluppati dibattiti anche fuori dalle aule parlamentari, che hanno posto in evidenza alcune questioni che ora dovranno essere affrontate dalla Commissione, anche al fine di verificare se siano necessari dei correttivi ovvero se sia opportuno approvare definitivamente il testo del Senato evitando una nuova lettura da parte del Senato, che, come si è visto, potrebbe durare anche un anno. A titolo di esempio, richiama il dibattito sulla disciplina della lite temeraria e sulla mancanza di una normativa sulla rettifica in relazione alle pubblicazioni su internet da parte di siti non registrati.

In veste di relatore ritiene opportuno svolgere una relazione asettica che dia conto delle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera, ritenendo che dal dibattito in Commissione dovrà poi emergere la scelta da compiere circa una ulteriore lettura da parte del Senato.

L'articolo 1 reca modifiche alla legge sulla stampa.

La prima modifica è stata confermata dal testo del Senato (comma 1) e riguarda l'articolo 1 della

legge n. 47 del 1948, cui è aggiunto un comma che ne estende l'ambito di applicazione sia alle testate Pag. 35giornalistiche on line registrate (presso le cancellerie dei tribunali ex articolo 5 della stessa legge 47/1948), limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Noi pensiamo che questa modifica sia significativa, perché equipara veri e propri giornali online alle testate giornalistiche pubblicate su carta stampata, responsabilizzando e valorizzando il profilo professionale delle redazioni.

Il Senato ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa, come trasmesso dalla Camera (comma 2).

Anziché intervenire, come fatto dal testo Camera, con modifiche parziali, il Senato ha accolto una completa riformulazione del comma 1 dell'articolo 8, che conferma sostanzialmente le principali novità introdotte dalla Camera.

Il nuovo comma 1 stabilisce, infatti, che la rettifica debba essere pubblicata, a cura del direttore, nel quotidiano, periodico o agenzia di stampa o nella testata online registrata (limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o immessi in rete dalle redazioni): senza commento; senza risposta; senza titolo; con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione.

Le ulteriori modifiche al comma 1 sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione, dall'altro, al suo coordinamento con l'estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche online registrate.

Due integrazioni allo stesso comma 1 prevedono: l'obbligo del direttore del giornale di informare l'autore dell'articolo firmato (o del servizio radio o televisivo) della richiesta di rettifica; a seguito di una modifica apportata dal Senato, che non c'è l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche che risultino documentalmente false.

Due periodi aggiunti al secondo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa dettano la specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche online registrate (comma 2, lettera b). Il Senato ha confermato l'assimilazione dei termini massimi di pubblicazione delle rettifiche su tali giornali a quelli dei giornali cartacei (due giorni dalla ricezione della richiesta) e ha modificato alcuni aspetti relativi alle modalità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche. Queste ultime devono essere pubblicate: all'inizio dell'articolo contenente la notizia (anziché, come previsto dalla norma vigente, in testa alla pagina dell'articolo relativo alla notizia stessa); con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono (anziché, come prevedeva il testo Camera – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia diffamatoria). Il testo in esame conferma la necessità che la pubblicazione della rettifica renda evidente l'avvenuta modifica nonché il divieto di modificare la URL della notizia diffamatoria. Inoltre – rispetto al testo Camera – il Senato ha eliminato il riferimento alle «stesse caratteristiche grafiche» a favore della pari rilevanza della rettifica rispetto alla notizia pubblicata. Il Senato ha, poi, aggiunto un ultimo periodo al secondo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa: nell'ipotesi in cui la testata online fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche devono essere inviate a coloro che hanno avuto accesso alla notizia diffamatoria.

Viene confermata l'introduzione nell'articolo 8 di due commi aggiuntivi (dopo il terzo e dopo il quarto), già presenti nel testo-Camera. Il primo riguarda il diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive o radiofoniche mentre il secondo concerne lo stesso diritto in relazione alla stampa non periodica (ad es. i libri).

Il Senato ha modificato la nuova disposizione che la Camera ha aggiunto dopo il quarto comma e che estende il diritto di rettifica alla stampa non periodica, attualmente non disciplinato (comma 2, lett. e).

Si prevede, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto (o, ex articolo 57-bis, c.p., l'editore ovvero, se del caso, lo stampatore), provvedano, in caso di ristampa o Pag. 36nuova diffusione anche in versione elettronica (e-book) alla pubblicazione – anche sul proprio sito Internet ufficiale –

delle dichiarazioni o delle rettifiche chieste dai soggetti che si ritengono diffamati, purché queste non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; per coordinamento con le modifiche introdotte, il Senato ha escluso l'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche documentalmente false. Anche in tali casi, la rettifica deve essere pubblicata – nella prima ristampa utile, nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche – entro 2 giorni dalla richiesta. La rettifica deve avere idonea collocazione e caratteristica grafica e fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Il Senato ha, infine, aggiunto al nuovo comma un ultimo periodo che «sana», a tutela del soggetto diffamato, le ipotesi di mancata rettifica per impossibilità di una ristampa o di una nuova diffusione dello stampato o di pubblicazione nel sito Internet; in tali casi, la rettifica andrà pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Senato ha confermato le modifiche di coordinamento, introdotte dalla Camera al quinto comma dell'articolo 8, relativamente all'ipotesi – già contemplata dalla normativa vigente – di ricorso al giudice per inerzia nella pubblicazione della dichiarazione o della rettifica da parte degli obbligati (comma 2, lettera *f*). In tali casi – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative – l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al «giudice» (in luogo del «pretore», figura non più esistente) di ordinare la pubblicazione, adottando un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. Anche tale disposizione è stata integrata dal Senato con un ultimo periodo, secondo cui il giudice accoglie sempre la richiesta di rettifica quando sia stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Sempre all'articolo 8 della legge sulla stampa, sono aggiunti due commi dopo il quinto.

Il primo, non modificato dal Senato, prevede che della stessa procedura giudiziale può avvalersi l'autore dell'articolo o del servizio (su giornali, trasmissioni radio TV e testate online) nel caso di inerzia rispetto alla pubblicazione della smentita o della dichiarazione da parte del direttore o, comunque, del responsabile. Quest'ultimo, in caso di richiesta dell'autore, è obbligato a fare inserire la dichiarazione o la rettifica.

L'ulteriore comma aggiuntivo – introdotto dal Senato – detta una disciplina sanzionatoria della mancata pubblicazione della rettifica (sia quella richiesta dalla persona offesa che quella richiesta dall'autore dell'articolo offensivo) (comma 2, lettera *g*). Se la rettifica è pubblicata su ordine del giudice, quest'ultimo: comunica al prefetto il relativo provvedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (la cui entità è aumentata: comma 2, lettera *h*) per mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione da parte del giudice; trasmette gli atti all'ordine dei giornalisti per le competenti determinazioni (di natura disciplinare) a carico del responsabile inadempiente.

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame introduce l'articolo 11-*bis* nella legge sulla stampa, relativo al risarcimento del danno, e non è stato modificato dal Senato.

Il comma 5 dell'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'articolo 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Al comma 1 del nuovo articolo 13, la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione, o tramite testate online registrate presso i tribunali (ex articolo 5 della legge sulla stampa) viene sanzionata con la sola multa fino ad un massimo di 10.000 euro. Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il limite minimo della sanzione, che la Camera – fermo restando l'identico limite massimo – aveva indicato in 5.000 euro. In base al secondo Pag. 37 periodo del comma 1 del nuovo articolo 13, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato diffuso con la consapevolezza della sua falsità, la pena è della multa da 10.000 a 50.000 euro. Il Senato, per tale ipotesi, ha ridotto di 10.000 euro i limiti edittali della multa, previsti nel testo-Camera tra i 20.000 e i 60.000 euro.

Sono stati, poi, aggiunti sei nuovi commi all'articolo 13.

Si segnala, in particolare, il comma 4 che stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa e del direttore della testata (o dell'editore, nel caso di stampa non periodica) quando, anche

spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle dichiarazioni o delle rettifiche secondo quanto previsto dall'articolo 8. Il Senato ha aggiunto un'ulteriore ipotesi di non punibilità, quando l'autore della diffamazione abbia chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa (e il responsabile non abbia provveduto).

Si passa quindi all'articolo 2, che reca modifiche al codice penale.

La disposizione modifica gli artt. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica), 594 (Ingiuria) e 595 (Diffamazione) del codice penale.

Responsabilità del direttore

Il comma 1 dell'articolo 2 sostituisce l'art. 57 c.p., relativo alla responsabilità colposa del direttore per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione. Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche online registrate: appare meglio precisato il nesso di causalità dell'illecito (finora individuato nell'»omesso controllo») stabilendosi che il direttore risponde dei citati reati se costituiscono conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Il Senato ha modificato tale disposizione ripristinando, in particolare, la natura colposa dell'indicata responsabilità, che risultava espunta dal testo trasmesso dalla Camera. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.

Il nuovo primo comma dell'articolo 57 prevede poi la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche online registrate. La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.

Il Senato ha, inoltre, aggiunto un secondo comma all'articolo 57 che prevede in ogni caso che il direttore responsabile (o il suo vice) risponde per gli scritti e le diffusioni non firmati sui quotidiani, sui periodici e sulle testate giornalistiche TV o radiofoniche ovvero sulle testate online registrate.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 594 c.p. sull'ingiuria, la cui fattispecie base – riferita a chiunque offende l'onore o il decoro di una persona – è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro (comma 1). La disposizione, non modificata dal Senato, elimina dal comma 1 la previsione della reclusione sanzionando l'ingiuria – ovvero l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente – con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. All'attuale fattispecie è aggiunta l'ingiuria commessa in via «telematica» punita sempre con la sola multa fino a 5.000 euro.

Aggravante dell'ingiuria è, invece, l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (aumento della multa fino alla metà) o commessa in presenza di più persone. Attualmente l'aumento della pena – fino a 1/3 – riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032. Pag. 38

Il comma 3 dell'articolo 2 del nuovo testo – anch'esso non modificato dal Senato – sostituisce l'articolo 595 c.p. in tema di diffamazione (l'offesa alla reputazione altrui commessa comunicando con più persone). In particolare, anche per la diffamazione, la pena non è più la reclusione ma la multa. Inoltre, per esigenze di coordinamento, è eliminata dal nuovo articolo 595 c.p. la fattispecie a mezzo stampa confluita nell'articolo 13 della legge 47/1948 (fattispecie attualmente prevista dal terzo comma dell'articolo 595 e punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro). La fattispecie base del reato, prevista dal primo comma, è punita con la multa da 3.000 a 10.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro). Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato (secondo comma) costituisce un'aggravante, punita con la multa fino ad un massimo di 15.000 euro (invece della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro). Ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) – prevista dal nuovo terzo comma – è costituita dall'aver commesso il reato

con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica (quest'ultima modalità innova il contenuto dell'attuale terzo comma dell'articolo 595 dal quale è, come detto, eliminato il riferimento alla diffamazione col mezzo della stampa). Il quarto comma del vigente articolo 595 c.p. viene, infine, abrogato: esso riguarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio.

L'articolo 3 della proposta di legge è stato inserito dal Senato e riguarda «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione» che riconoscono una sorta di diritto all'oblio del diffamato.

Nello specifico, la disposizione riconosce alla persona offesa il diritto – strettamente inerente all'uso della rete Internet e degli archivi online dei giornali cartacei – di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

La tutela prevista appare simile a quella definita in dottrina e giurisprudenza come diritto all'oblio. Tuttavia non sembra coincidere con esso. La diffamazione riguarda, infatti, l'illecita pubblicazione di dati o notizie false mentre il diritto all'oblio interessa in genere la pubblicazione di dati o notizie vere per i quali, però, il lungo tempo trascorso non rende più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi online (si pensi, in particolare, a una sentenza di condanna civile o penale inflitta 20-30 anni prima).

Tale diritto alla cancellazione di notizie e dati personali è esercitato indipendentemente dal diritto alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo diffamatorio (comma 1).

Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (comma 2).

Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà ed dei diritti previsti dall'articolo 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (comma 3).

L'articolo 4 del provvedimento (già articolo 3 del testo-Camera) aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Il comma aggiuntivo *3-bis* prevedeva – nella versione approvata dalla Camera – che il giudice potesse irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Il Senato Pag. 39ha integralmente riformulato il nuovo comma *3-bis* prevedendo, per la condanna del querelante: che il giudice non possa agire d'ufficio ma sia necessaria un'istanza dell'imputato; che la condanna al pagamento della sanzione debba conseguire a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; che debba risultare la temerarietà della querela; che la sanzione, anziché compresa tra un limite e un massimo, sia determinata dal giudice in via equitativa.

L'articolo 5, non modificato dal Senato, estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione del primo comma dell'articolo 96 del codice processuale civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione prevede che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa.

Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio, ai sensi

dell'articolo 14 del D.Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (comma 2).

Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà ed dei diritti previsti dall'articolo 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (comma 3).

L'articolo 4 del provvedimento (già articolo 3 del testo-Camera) aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Il comma aggiuntivo *3-bis* prevedeva – nella versione approvata dalla Camera – che il giudice potesse irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Il Senato ha integralmente riformulato il nuovo comma *3-bis* prevedendo, per la condanna del querelante: che il giudice non possa agire d'ufficio ma sia necessaria un'istanza dell'imputato; che la condanna al pagamento della sanzione debba conseguire a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; che debba risultare la temerarietà della querela; che la sanzione, anziché compresa tra un limite e un massimo, sia determinata dal giudice in via equitativa.

L'articolo 5, non modificato dal Senato, estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione del primo comma dell'articolo 96 del codice processuale civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione prevede che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa.

Da ultimo ritiene che sia necessaria una riflessione che muova dalla considerazione che le nuove norme che tornano all'esame della Camera rappresentano nell'insieme un passo avanti importante, che allinea il nostro Paese all'Europa, togliendo innanzitutto la pena del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Vi sono poi altri contenuti rilevanti che possano essere da tutti considerati Pag. 40positivi, anche se restano aperte alcune questioni, poste dal dibattito pubblico, dalle audizioni, dai contributi venuti in diverse sedi in questi mesi. Si riferisce innanzitutto al tema delle querele temerarie, che secondo alcune valutazioni, non sono affrontate dal testo in esame con la necessaria capacità di deterrenza e dissuasione. Il Senato ha ritenuto di non approvare proposte emendative che andavano in questa direzione. Possono poi essere valutati anche altri aspetti del provvedimento con differenti punti di vista e differenti ipotesi di cambiamento. Rimane da valutare se sia preferibile approvare il testo così come pervenuto dal Senato e dare quindi al più presto forza di legge a norme comunque importanti e innovative dal punto di vista della civiltà giuridica e della libertà di informazione, magari rimandando la soluzione di eventuali criticità all'esame di altri provvedimenti oppure, se la strada è quella di emendare il testo, rimandarlo nuovamente al Senato ed attendere, magari un altro anno, il nuovo esame. A suo parere è preferibile la prima strada, ma, trattandosi di un tema aperto, ritiene giusto porre questo interrogativo al dibattito della Commissione.

[Claudio FAVA](#) (Misto-LED) raccogliendo le preoccupazioni del relatore circa il rischio di un nuovo esame da parte del Senato, ritiene che la Commissione prima di adottare una scelta sull'opportunità di modificare il testo debba concentrare la propria attenzione sulle modifiche più significative e problematiche apportate dal Senato.

In relazione al profilo sanzionatorio avrebbe preferito che il Senato avesse riportato la disciplina sanzionatoria della diffamazione a mezzo stampa alla giurisprudenza europea secondo cui questo illecito dovrebbe essere depenalizzato. Rileva che il Senato ha ridotto la pena della multa

applicabile alla diffamazione a mezzo stampa commessa con la consapevolezza della falsità, portandola nel massimo da 60 mila euro a 50 mila euro, rimanendo comunque il problema della congruità della sanzione, considerato che per le realtà editoriali più grandi si tratta di una pena pecuniaria irrisoria che non ha alcuna efficacia di deterrente mentre per quelle minori e locali potrebbe dimostrarsi letale.

Altra modifica che suscita delle perplessità è la precisazione del tutto superflua secondo cui il direttore risponde a titolo di colpa nel caso in cui il delitto sia la conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Trattandosi di una ipotesi di *culpa in vigilando* la precisazione del Senato è superflua, salvo che ad essa non sia riconducibile una pericolosa scelta volta a limitare fortemente la responsabilità del direttore, scaricando tale responsabilità su altri soggetti.

Sul cosiddetto diritto all'oblio, che dovrebbe essere sancito dall'articolo 3 introdotto al Senato, osserva che in realtà la norma non prevede la possibilità di cancellare da internet notizie oramai risalenti nel tempo, non più attuali o comunque appartenenti a fasi temporali oramai chiuse, quanto piuttosto consente di cancellare le notizie diffamatorie.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, dopo aver rilevato che il Senato ha comunque mantenuto l'architettura del testo approvato dalla Camera, ritiene opportuno che la Commissione si concentri principalmente sulle modifiche maggiormente significative, che attengono al diritto all'oblio, di cui all'articolo 3, ed alla disciplina della lite temeraria, prevista dagli articoli 4 e 6, rispettivamente riferiti al diritto penale ed al diritto civile. Rispetto a quest'ultimo tema, ritiene che in relazione al processo penale occorra valutare se sia opportuno prevedere un limite massimo all'entità della somma da pagare in via equitativa, mentre rispetto alla lite temeraria in campo civilistico sia da valutare se sia corretta la stessa scelta del Senato di prevedere questo istituto in maniera specifica rispetto alla sola diffamazione a mezzo stampa e, in seconda battuta, se anche in questo caso sia opportuno un limite massimo nella valutazione equitativa del giudice. Pag. 41

In relazione alla pena stabilita in caso di diffamazione commessa con la consapevolezza della falsità, ritiene che debba prevedersi una sanzione adeguata alla assoluta gravità del fatto che non è dissimile al fatto punito dal delitto di calunnia: in entrambi i casi si afferma un fatto falso con la consapevolezza della falsità. Si chiede se tale condotta possa essere considerata come giornalismo.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S), rimandando ad un altro intervento le questioni relative ai giornalisti *freelance*, si sofferma sull'articolo 3, ritenendo non soddisfacente la disposizione sul diritto all'oblio principalmente per due ragioni. In primo luogo, ritiene grave che si possa disporre la cancellazione da internet di notizie che costituiscono un fatto storico, per quanto possano ledere l'onore di una persona, come potrebbe essere la circostanza di essere stati condannati nel passato per corruzione. Altro punto critico è la mancata previsione di un contraddittorio che veda coinvolti necessariamente anche i responsabili del sito internet nell'ipotesi in cui la richiesta di cancellazione sia indirizzata unicamente ai responsabili del motore di ricerca. A tale proposito osserva che per eliminare da internet i contenuti di una notizia sarebbe sufficiente eliminare questa notizia dalla ricerca effettuata dal motore di ricerca senza dover intervenire sul sito internet che l'ha pubblicata.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ritiene che sia opportuno verificare meglio la nozione di contenuto diffamatorio al fine di accertare se si tratti unicamente di notizie o commenti riconducibili al reato di diffamazione a mezzo stampa ovvero se ricomprenda, come ritiene il deputato Colletti, ogni notizia lesiva della reputazione di un soggetto.

[Alessandro PAGANO](#) (NCD) ritiene che le considerazioni del relatore circa la scelta di modificare o meno il testo in esame siano condivisibili. Tuttavia, anche nel caso in cui si scelga di non modificare il testo, ritiene che la Commissione debba fare una riflessione sulla circostanza che il 90 per cento delle diffamazioni è effettuata attraverso siti e blog non registrati da parte di soggetti,

non raramente giornalisti, che si nascondono dietro a nickname di fantasia. Si tratta di una questione molto seria in quanto ognuno è indifeso verso azioni diffamatorie sostanzialmente anonime, anche estremamente pesanti, che possono farsi attraverso internet sfruttando il fatto che il sito o il blog non è registrato. Occorre intervenire per sanare questa grave situazione che finisce per ledere anche il vero giornalismo. Per quanto attiene ai rischi di un eccessivo rallentamento dell'iter determinato da una nuova lettura da parte del Senato, ritiene che si possa procedere a modifiche di fatto concordate con il Senato grazie ai contatti tra i gruppi ed al lavoro di mediazione che potrebbero fare le Presidenze delle due Commissioni.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) chiede se siano previste audizioni, ritenendole comunque necessarie.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che domani è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proprio per organizzare i lavori della Commissione anche in merito al provvedimento in esame.

Il sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) si sofferma sulle disposizioni del testo relative alla lite temeraria facendo presente che il Governo avrebbe preferito diverse formulazione degli articoli 4 e 6. In relazione all'articolo 4 osserva che la temerità mal si concilia con la circostanza che comunque a seguito della querela vi è stato un rinvio a giudizio. La disposizione, quindi, dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere o di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Ritiene inoltre che in luogo della temerità occorrerebbe far riferimento alla malafede o colpa grave del querelante costituito parte civile. Inoltre, si dovrebbe prevedere che la somma di Pag. 42denaro sia equitativamente determinata fino a un decimo della somma del risarcimento richiesto dal querelante, ponendo così un limite massimo. Ritiene che anche per quanto attiene all'articolo 6 sarebbe stato più opportuno porre un limite massimo alla valutazione equitativa, prevedendo che la somma di denaro sia equitativamente determinata fino a un decimo della somma del risarcimento richiesto dall'attore.

[Claudio FAVA](#) (Misto-LED) ritiene che avrebbe maggiore funzione preventiva la fissazione in un decimo della somma del risarcimento richiesto dall'attore o dal querelante.

Il sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) ritiene che la fissazione *ex lege* di una percentuale immodificabile da parte del giudice possa essere considerata incostituzionale.

[Claudio FAVA](#) (Misto-LED) non condivide l'osservazione del sottosegretario in quanto non si tratta di una sanzione che il giudice sarebbe chiamato ad applicare automaticamente.

Il sottosegretario [Cosimo Maria FERRI](#) ritiene che si potrebbe eventualmente porre anche un limite minimo per venire incontro alle preoccupazione dell'onorevole Fava.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 14.40.